



Unione dei Comuni Area Caserta Sud-Ovest

Statuto

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente statuto detta le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente Locale denominato "Unione dei Comuni Area Caserta Sud Ovest", il cui acronimo è "C.S.O.", costituito per il perseguimento delle finalità di cui al progetto varato dal Consiglio dei Ministri nel giugno 2000 denominato e-government, per realizzare servizi associati sovracomunali e promuovere lo sviluppo del territorio dell'Unione.
2. L'Unione dei Comuni "C.S.O." è composta dai Comuni di Canello ed Arnone, Cellole, Francolise e S. Maria La Fossa. L'adesione di altri comuni non comporta la necessità di modificare il presente Statuto.

Art. 2

Finalità dell'Unione

1. E' compito dell'Unione promuovere, d'intesa con la Regione Campania e la Provincia di Caserta, la progressiva ed integrale attuazione del programma di e-government approvato da tutti i Comuni facenti parte del "C.S.O.", compresa la gestione della stessa, nonché l'attuazione e la gestione di tutte le altre attività da esso nascenti e conseguenti, ed ogni altra attività deliberata dagli Organi dell'Unione.
2. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo, tenendo conto delle rispettive vocazioni e peculiarità dei singoli Comuni aderenti.
3. L'Unione dei Comuni svolge una pluralità di funzioni e servizi al fine di rappresentare l'ambito ottimale per la gestione associata degli stessi.
4. L'Unione nella propria autonomia persegue i fini istituzionali di cui al presente Statuto, in armonia con l'interesse dei Comuni aderenti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, di differenziazione e di efficacia ed efficienza.
5. L'Unione è sede di confronto politico-istituzionale sui temi programmatici di valenza sovracomunale. La finalità è il conferimento di maggiore autorevolezza distrettuale nelle sedi e nelle scelte programmatiche regionali e provinciali.

Art. 3

Obiettivi programmatici

1. Sono obiettivi prioritari dell'Unione :
 - a) – realizzazione di una Rete di interconnessione tra gli Enti da federare alla Rete Regionale vista come sottoinsieme della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione;
 - b) – definizione di uno standard comune per la cooperazione applicativa.
 - c) – definizione di un modello comune di approccio per servizi ai cittadini, Portale d'Ente, basato su:
 - 1) sportello unico per imprese e cittadini su uno standard comune.

- 2) gestione tributi omogenea in riferimento alle necessità informative e di servizio deicittadini.
 - 3) gestione coordinata per i sistemi informativi territoriali.
 - 4) presenza Internet coordinata su standard compatibili.
 - d) – realizzazione di un Portale territoriale come fondamento della politica di sviluppo dell'areae per la migliore pianificazione d'uso del territorio disponibile.
 - e) – realizzazione di tutto quanto previsto nel piano nazionale d'azione per l'e-government e nei suoi successivi ampliamenti.
 - f) – programmi di formazione.
 - g) – attuazione e gestione di tutte le altre attività comprese nel comma 1) dell'art. 2.
2. Nel rispetto del principio di sussidiarietà l'Unione:
- a) promuove e concorre allo sviluppo socio-economico del territorio dell'Unione, anche favorendo la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico, culturale ed artistico delle città;
 - b) favorisce il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per rispondere più appropriatamente alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
 - c) armonizza l'esercizio delle funzioni dei servizi ad essa conferiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
 - d) amplia il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
 - e) attiva ed estende nuovi servizi e funzioni che per le loro caratteristiche si prestano alla gestione in forma associata.

Art. 4

Principi e criteri generali di azione

1. Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, l'Unione ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti alrispetto dei principi e criteri generali di azione che informano l'attività amministrativa.
2. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, favorendo il raccordo tra ipropri strumenti e quelli di competenza degli altri Enti pubblici operanti sul territorio.

Art. 5

Sede ed effigie

1. La sede dell'Unione è situata a Canello ed Arnone. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in luogo diverso, purché ricompreso nell'ambito del territorio che la delimita. I rappresentanti degli Enti che costituiscono l'Unione hanno concordato che il Comune di Canello ed Arnone è l'Ente capo fila.
2. L'Unione è contraddistinta da un logo riportante l'acronimo stilizzato "C.S.O." e dalla scritta "Unione dei Comuni Area Caserta Sud Ovest".

Art. 6

Durata

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con l'approvazione di una uguale deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti.
2. In caso di recesso anticipato da parte di uno o più Comuni, la gestione dei rapporti è devoluta all'Unione, salvi i diritti dei terzi.
3. In caso di scioglimento, la gestione dei rapporti è devoluta ai singoli Comuni, che vi subentrano pro quota in ragione della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo, saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e dal Segretario dell'Unione.

Art. 7

Recesso

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente con provvedimento consiliare. Il recesso ha effetto trascorsi novanta giorni dalla data di comunicazione della deliberazione del Consiglio Comunale al Presidente dell'Unione.

**TITOLO II
COMPETENZE**

Art. 8

Oggetto

1. Sono affidate all'Unione le competenze amministrative concernenti le seguenti funzioni ed attività :
 - a) Coordinamento delle attività di interesse complessivo dell'area;
 - b) Verifica della rispondenza delle singole iniziative e progetti alle finalità del C.S.O.;
 - c) Rappresentanza degli interessi complessivi della C.S.O. nei rapporti con la Comunità Europea, lo Stato, la Regione, la Provincia ed altri enti pubblici e privati;
 - d) Approvazione degli atti di impegno dell'Unione con gli Enti di cui alla precedente lett. c) e conseguente stipula di accordi, protocolli e quant'altro ritenuto necessario;
 - e) Costituzione di rapporti convenzionali per conto della C.S.O. finalizzati al reperimento di risorse finanziarie per il raggiungimento degli scopi dell'Unione;
 - f) La gestione delle risorse umane necessarie per l'esercizio dell'attività di competenza, con utilizzo del personale dipendente dei Comuni dell'Unione, all'uopo autorizzati, cui competerà un compenso fissato dalla Giunta dell'Unione;
 - g) La gestione degli appalti per la fornitura di beni e servizi per le attività di competenza dell'Unione;
 - h) L'affidamento di incarichi di consulenza, anche in funzioni di Uffici di Staff, a personale esterno od interno, ivi compresi, Segretari comunali, Direttori generali e Dirigenti dei Comuni dell'Unione, mediante convenzioni e/o contratti.
2. Sono, altresì, affidate all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni per il coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i Comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono altresì indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine. Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo di tali spese è ragguagliato all'entità della popolazione delle Amministrazioni comunali interessate.

Art. 9

Conflitto di competenze

1. Il conflitto di competenza, attivo o passivo, fra l'Unione ed uno o più dei Comuni relativamente alla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 4 del precedente articolo 6.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I – Organi dell'Unione

Art. 10

Organi

1. Sono organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta e il Presidente.

Art. 11

Procedimento elettorale

1. Il Consiglio dell'Unione, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera d) del D. L.vo n. 267/2000, è composto da n. 3 (tre) rappresentanti dei Comuni costituenti l'Unione, eletti dai rispettivi Consigli Comunali, secondo le seguenti rappresentanze:
 - a) - n. 2 (due) espressione della maggioranza, tra cui il Sindaco;
 - b) - n. 1 (uno) espressione della minoranza.
2. Le successive adesioni di altri Comuni comporteranno la nomina dei propri rappresentanti in conformità al precedente comma 1) e nel rispetto del citato art. 37 del D. L.vo n. 267/2000, nonché della circolare del Ministero dell'Interno 08.11.2000, n. 10/UARAL.

Capo II – Il Consiglio

Art. 12

Competenze

1. Il Consiglio:
 - a) elegge tra i Sindaci dei Comuni costituenti l'Unione, il Presidente dell'Unione
 - b) elegge, tra i propri membri, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio;
 - c) elegge il Collegio dei Revisori del Conto.
2. Il Presidente dell'Unione, il Presidente del Consiglio, il Vice Presidente del Consiglio restano in carica per un periodo non superiore ai due anni con il principio della rotazione.
3. Il Consiglio approva, altresì, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, adotta lo Statuto del regolamento dell'Unione, approva i provvedimenti di cui all'articolo 8 lettera d), sempre che non siano di competenza di altri Organi dell'Unione stessa.

Art. 13

Presidenza del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio svolge le funzioni stabilite dal regolamento.

Capo III – Il Presidente dell'Unione e la Giunta

Art. 14

Nomina del vice Presidente e degli Assessori

1. Il Presidente dell'Unione nomina componenti della Giunta i Sindaci dei Comuni costituenti l'Unione.
2. Il Presidente dell'Unione ha facoltà di nominare un solo Assessore esterno purché dotato dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. L'assessore esterno può partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non ha diritto di voto.
4. Il Presidente dell'Unione nomina tra i componenti della Giunta il Vice Presidente.
5. Nella prima seduta successiva all'insediamento ne dà comunicazione al Consiglio.

Art. 15

La Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente per raggiungere gli obiettivi programmatici e le finalità previste dal presente Statuto, nonché per compiere gli atti d'indirizzo adottati dal Consiglio, purché compatibili con lo Statuto, e tutti gli atti necessari alla gestione ed al funzionamento dell'Unione stessa.
2. Il Presidente può delegare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare obiettivo o finalità od a specifici progetti.
3. La Giunta vigila sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e della gestione.

Art. 16

Composizione della Giunta

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente, che la presiede, e dai Sindaci dei Comuni costituenti l'Unione.

Art. 17

Il Presidente

1. Il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione, al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti conformemente a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 18

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché, nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 19

Inconferibilità ed incompatibilità

1. Qualora un Sindaco rientra in uno dei casi di inconferibilità e/o incompatibilità disciplinati dal Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*", lo stesso deve presentare una dichiarazione al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell'Unione, con indicazione puntuale delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità.
2. Il Sindaco che rientra in un caso di cui al punto precedente, deve delegare in sua vece, per il tempo in cui dura l'inconferibilità e/o l'incompatibilità, un consigliere comunale.
3. Il consigliere comunale delegato ai sensi e per gli effetti del punto precedente, partecipa di pieno diritto alle sedute del Consiglio e della Giunta dell'Unione.

Art. 19-bis

Norma di rinvio

1. Si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per i Comuni di pari popolazione. Il regolamento detta le relative norme.

TITOLO IV
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Art. 20

Diritto di accesso

1. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso all'informazione ed agli atti dell'Ente e fornendo una completa informazione sulla propria attività ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*" e dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.*"
2. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti dal regolamento.

Art. 21

Referendum Consultivi

1. Il Presidente indice il referendum consultivo su questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza del Consiglio dell'Unione.
2. Il referendum è indetto quando lo richieda almeno il 10% (dieci per cento) dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione, purché ciascuno di questi, sia rappresentato in un'percentuale non inferiore al 5% (cinque per cento) del proprio corpo elettorale.
3. Il referendum è indetto, altresì, quando lo richieda 1/3 (un terzo) dei Consigli comunali partecipanti all'Unione medesima.
4. Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportino, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate, debbono rendere esplicito il loro costo presunto, sia in sede di proposta della consultazione medesima, ai fini della sua ammissibilità, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla valutazione popolare, e debbono indicare le modalità per la relativa copertura. A tal fine, un funzionario indicato dal Presidente dell'Unione, nei modi e nelle forme previste dal regolamento, presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie.
5. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:
 - a) il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso;
 - b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
 - d) i provvedimenti di nomina designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso Enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;
 - e) gli atti relativi al personale dell'Unione o di Enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione;
6. Qualora, il referendum sia indetto, il Consiglio sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità ed urgenza.
7. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un periodo di tempo non superiore ai 3 (tre) mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un comitato di garanti, eletto dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
8. Il Consiglio deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro 3 (tre) mesi dal suo svolgimento, purché abbia partecipato al voto almeno il 50 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione.
9. Non è ammesso lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di 3 (tre) quesiti. I referendum non possono essere indetti nei 12 mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
10. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 22

Iniziativa Popolare

1. I cittadini anche stranieri, purché residenti in uno dei Comuni dell'Unione nelle forme previste dal regolamento, possono proporre agli organi dell'Unione istanze e petizioni, queste ultimesottoscritte da almeno cinquecento persone e depositate presso la sede dell'Unione.
2. La risposta deve essere fornita da Presidente dell'Unione entro 60 (sessanta) giorni.
3. I soggetti di cui al precedente comma possono, altresì, presentare proposte di atti al Consiglio sumaterie di competenza dello stesso, inoltrando al Presidente un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, sottoscritta da almeno 5000 (cinquemila) aventi diritto.
4. Il Consiglio delibera sul merito del progetto non oltre 3 (tre) mesi dalla data del deposito della proposta.
5. Le proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri richiesti dalla legge.

Art. 23

Diritto d'informazione e di accesso agli atti

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per ilraggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, a mezzo stampa e/o tramite altri strumenti di informazione o comunicazione di massa:
 - a) i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quellirelativi alla destinazione delle risorse disponibili;
 - b) i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse, nonché i dati relativi ai costi digestione;
 - c) i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni socio - economiche degli ambiti territoriali ricompresi nella propria competenza;
 - d) i criteri e la modalità di gestione degli appalti;
 - e) i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.
2. A tal fine, si avvale degli Uffici per le relazioni con il pubblico degli Enti partecipanti, riservando ai singoli regolamenti la disciplina delle procedure di accesso agli atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi dei commi precedenti.

Art. 24

Conferenze Consultive

1. Il Presidente ha facoltà di promuovere conferenze aperte alla partecipazione di organizzazioni di categoria e di associazioni o di gruppi di cittadini interessati.

Art. 25

Partecipazione al procedimento

1. E' assicurato il diritto dei destinatari e degli interessati ai provvedimenti amministrativi di:
 - a) essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti per l'emanazione dei provvedimenti medesimi;
 - b) assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento.
2. Nei procedimenti concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.
3. Sull'indizione dell'istruttoria decide il Consiglio dell'Unione.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 26

Principi

1. L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi di quelli dei Comuni partecipanti.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata, secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti e lo svolgimento delle funzioni proprie.
3. L'azione amministrativa deve tendere alla rapidità ed alla semplificazione delle procedure e degli interventi, al contenimento dei costi.
4. Per la semplificazione e lo snellimento dell'azione amministrativa si provvede mediante conferenze di servizi o altri istituti analoghi.

Art. 27

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento di organizzazione, unitamente all'organigramma, è adottato dalla Giunta nel rispetto dei principi statutari, su proposta del responsabile unico dei procedimenti .
2. Il regolamento di organizzazione definisce le regole per la direzione e funzionamento dell'Ente.

Art. 28

Direzione dell'organizzazione

1. Il Direttore dell'Unione:
 - a) – formula proposte, piani e programmi da sottoporre agli organi deliberanti;
 - b) – persegue gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, conformandosi alle direttive impartite dal Presidente;
 - c) – sovrintende alla gestione dell'Unione, perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità;
 - d) – cura l'istruttoria delle deliberazioni dell'Unione e ne risponde dell'attuazione unitamente al funzionario responsabile.
2. L'incarico di Direttore è affidato dal Presidente in conformità al disposto dell'art. 108 del D.lgs. n. 267/2000 e del Regolamento di Organizzazione.

Art. 29

Collaborazione fra Enti

1. L'Unione ricerca, con le Amministrazioni comunali, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. In tal senso, anche avvalendosi delle risultanze dei carichi di lavoro e dei dati del controllo della gestione, la Giunta può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno e parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio nonché in particolare, di quanto disposto ai sensi del Titolo II, Capo III del D.L.vo n. 165/2001.
3. Il modello di organizzazione, per la gestione di particolari compiti, avvalendosi degli uffici di uno o più Comuni coinvolti, è subordinato alla stipula di una apposita convenzione. In essa, sentiti i dipendenti interessati, saranno altresì determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione che dei Comuni coinvolti. Ove tale avvalimento riguardi la gestione di un complesso settoriale organico di attività, alla sua direzione può essere preposto il dipendente apicale di ruolo in servizio presso il Comune. Ove l'avvalimento coinvolga più Comuni, a tale funzione direzionale può provvedersi mediante rotazione, di norma annuale, fra i dipendenti dei Comuni

coinvolti. Ove l'ipotesi dell'avvalimento corrisponda all'esigenza di gestire contestualmente tanto compiti dell'Unione quanto del Comune di afferenza, ai dipendenti che ne saranno coinvolti sono in ogni caso corrisposte le indennità previste dal vigente contratto collettivo di lavoro per il personale del comparto Regioni - Enti locali.

4. L'Unione favorisce l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

Art. 30

Segreteria

1. La partecipazione, con funzione di assistenza e consulenza, alle sedute collegiali degli organi deliberanti è curata da un Segretario comunale nominato dal Presidente dell'Unione.
2. Il Presidente dell'Unione può, in conformità al disposto dell'art. 108 del D. Lgs. n. 267/2000, conferire al Segretario anche le funzioni di Direttore.

Art. 31

Forme di gestione

1. L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, può assumere e gestire i servizi pubblici locali in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni ed in consorzio con altri enti, in conformità ai principi desumibili dal T.u.e.l. approvato con D. Lgs. n.267/2000.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'

Art. 32

Finanze dell'Unione e servizio finanziario

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. I trasferimenti finanziari, strumentali e personali da parte dei Comuni sono effettuati secondo un criterio di proporzionalità rapportata alla quota fino ad € 1,50 (unovirgolacinquanta) pro capite ad abitante, rispetto alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. L'Unione ha potestà di determinare e riscuotere le tariffe con riguardo alle materie ed ai compiti attribuiti.
4. Ferma restante la disciplina dell'art.153 del D.L.vo n. 267/2000, il servizio finanziario dell'Unione può essere organizzato, per tutti o solo alcuni dei suoi compiti, tramite apposite convenzioni stipulate dal Consiglio dell'Unione con uno o più dei Comuni.

Art. 33

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio si informa ai principi di unità, annualità, veridicità e pubblicità.
3. Il bilancio annuale e pluriennale è adottato annualmente in coerenza con gli obiettivi programmatici dell'Area Caserta – Sud Ovest (C.S.O.) e sono deliberati in modo da assicurare corrispondenza tra l'impiego delle risorse ed i risultati da perseguire.
4. Il bilancio, il conto consuntivo, la relazione previsionale e programmatica ed i relativi allegati sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione del responsabile della ragioneria in ordine alla copertura finanziaria, a pena di nullità.
6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7. Il bilancio ed il conto consuntivo, unitamente ai documenti accompagnatori, sono inviati ai singoli Enti partecipanti almeno venti giorni prima della seduta consiliare al cui ordine del giorno sono iscritti per l'approvazione.

Art. 34

Gestione finanziaria

1. Gli atti di assunzione degli impegni di spesa, o alternativamente, quelli con cui sono rese indisponibili per altri impieghi le risorse iscritte in bilancio, sono sottoposti all'esame del responsabile di ragioneria per l'attestazione di copertura ai sensi ed agli effetti dell'art.151 del D.L.vo n.267/2000.
2. Per le spese vincolate l'attestazione di copertura ha ad oggetto esclusivamente la capienza dello stanziamento di bilancio a cui gli oneri vanno imputati. Resta in ogni caso a carico del responsabile della ragioneria segnalare al Presidente il presumibile rischio di una gestione indisavanzo e di proporre i provvedimenti necessari.
3. Il regolamento di contabilità, redatto in esecuzione delle vigenti norme di legge, disciplina in maggior dettaglio il procedimento contabile e, ove richiesto per recepire legittimamente, può disporre la deroga delle norme non più attuali disposte dal presente Titolo.

Art. 35

Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge il collegio dei Revisori contabili ai sensi dell'art.234 del D.L.vo. n.267/2000.
2. L'organo di revisione contabile è disciplinato dagli articoli dal 235 al 241 del T.u.e.l. n.267/2000.
3. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti, nonché delle sue istituzioni e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi di governo.
4. Il collegio esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo dell'Unione.

Art. 36

Controllo economico della gestione

1. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelliprogrammati.

Art. 37

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto da uno dei soggetti individuato ai sensi dell'art.208 del T.u.e.l. n.267/2000.
2. L'affidamento dello stesso avviene in conformità al disposto dell'art.210 del T.u.e.l. n.267/2000.

TITOLO VII NORME FINALI

Art. 38

Entrata in vigore

1. Il presente statuto esplica i propri effetti, una volta divenuto esecutivo.